

Avv. Caterina Pennestri

Tel. 0965.306004- Fax. 0965.339553 -
pec: caterina.pennestri@avvocatirc.legalmail.it

Via XXI Agosto, 1/A - 89127 Reggio Calabria

AVVISO

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE

(Tar Lazio, Roma, Sezione terza Bis decreto cautelare n. 3746/2022 Reg. Prov. Cau. Pubblicata il giorno 11.06.2022; Ricorso n. 6679/2022 Reg. Ric.)

Si rende noto che con decreto pubblicato il giorno 11.06.2022 n.3746/2022, il Tar Lazio, Roma, Sez. Terza Bis, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati vincitori della prova scritta di cui al D.D. n 499 del 21.04.2020 così come modificato dal D.d. N. 23 DEL 05.01.22- e inseriti nella graduatoria decreto prot. n. m_pi. AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U. 0007758.21-04-2022 del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio I e, pertanto, ammessi alla prova orale per la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, come da allegati elenchi, mediante *"pubblicazione dell'avviso su sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019"*.

In esecuzione della suddetta richiamata ordinanza si riporta di seguito:

a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento:

Tar Lazio-Roma-Sezione Terza Bis; RG n. 6679/2022.

b) Nominativo del ricorrente e Amministrazione intimata:

Fortunata Stefania Pennestri [CF: PNNFTN76M59H224C] residente in Reggio Calabria; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

c) Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso:

graduatoria- decreto prot. n. m_pi. AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U. 0007758.21-04-2022 del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale

per la Calabria Direzione Generale Ufficio I di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e, pertanto, ammessi alla prova orale per la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n 499 del 21.04.2020 così come modificato dal D.d. N. 23 DEL 05.01.22;

- b) dell'elenco allegato n 1 al decreto sopra impugnato sub a, dei candidati che hanno superato la prova scritta e, pertanto, ammessi alla prova orale per la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n499 del 21.04.2020 così come modificato dal D.d. N. 23 DEL 05.01.22;

- c) del punteggio formulato sulla prova scritta della ricorrente per la cdc A011-discipline Letterarie e Latino-Procedura concorsuale di cui al D.D. n. 499 del 21.04.2020 così come modificato dal D.d. N. 23 DEL 05.01.22 comunicato oralmente al termine della prova, svolta in data 04.04.2022, e, successivamente, reso noto alla stessa in data 14.04.2022, accendendo con le credenziali SPID al portale <https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/>;

- d) della prova di concorso composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova, di tutti i verbali afferenti la prova svolta dalla ricorrente;

- e) del bando di indizione del predetto concorso ove da interpretare in senso pregiudizievole alla posizione della ricorrente;

- e) del decreto prot. m_pi AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE U. 0007758.21.04.2022 del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio I di pubblicazione dell'avviso calendario prova orale-classe di concorso A011-discipline letterarie e latino scuola secondaria II grado e pedissequo allegato elenco candidati;

- f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato non conosciuto e lesivo dell'interesse della ricorrente

Sunto motivi del ricorso

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE- ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO – ERRATA/AMBIGUA FORMULAZIONE DI ALCUNI QUIZ E CONSEGUENTE ERRONEITA' DEL PUNTEGGIO

**ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE –DOMANDE ATTINENTI
MATERIE FUORI PROGRAMMA- IRRAGIONEVOLEZZA ED
ILLOGICITA' - VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON
ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'**

Con D.D. n 499 del 21.04.2020 così come modificato dal D.d. N. 23 del 05.01.22 veniva regolamentata la procedura concorsuale, a livello nazionale e organizzata su base regionale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado. Detto concorso si articolava in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta prevedeva più quesiti a risposta multipla, «destinati all'accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, nonché sull'Informatica e la lingua inglese». Veniva assegnato un punteggio massimo di 100 punti e si intendeva superata la prova con un punteggio di punti 70. Le 50 domande a risposta multipla dovevano essere completate in 100 minuti, quindi una ogni due minuti. Venivano attribuiti 2 punti per ogni risposta giusta e zero per quelle sbagliate o non date: per raggiungere 70 punti serviva in sostanza rispondere in modo corretto ad almeno 35 domande su 50. Chi superava la prova scritta affrontava poi una prova orale. Il punteggio finale tra scritto e orale consente di formare la graduatoria definitiva che tiene conto anche della valutazione di titoli e servizi maturati negli anni.

La ricorrente espletava la prova scritta in data 04.04.2022 e il punteggio conseguito di punti 66 veniva, inizialmente, comunicato al termine della prova, e, successivamente, veniva data possibilità di prendere visione della prova in data 14/04/2022, accendendo con le credenziali SPID e, dopo tale accesso, si è constatato che tale insufficienza è esclusivamente riconducibile all'erronea formulazione di alcune domande e/o delle risposte predisposte dal Ministero dell'Istruzione.

Lo scopo dell'esame a risposta multipla è quello di valutare la padronanza e la specifica competenza del candidato che, a fronte di risposte ictu oculi potenzialmente corrette, non si lascia trarre in inganno. Una cosa però è certa: la risposta esatta deve essere una ed una soltanto. Tale metodo presuppone che la formulazione della domanda sia completa ovvero fornisca al candidato tutte le informazioni sulle quali poter effettuare il proprio ragionamento ed individuare l'unica risposta corretta. In tali condizioni: - la capziosità delle domande è certamente ammessa; - è, invece, intollerabile la erroneità, incompletezza o, come meglio si vedrà in prosieguo, la presenza di più risposte ugualmente

corrette o tutte completamente erranee e/o l'inserimento di domande fuori programma. A ciò, si aggiunga che, eventuali errori, incongruenze e/o omissioni nella formulazione delle domande incidono anche sul punteggio finale. Nel caso di specie la valutazione della prova scritta, infatti, è erranea e va o attribuito il giusto punteggio alla ricorrente. I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati, in parte qua, – previa sospensione della relativa efficacia ed adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. I quesiti somministrati ai candidati nella prova sono stati formulati dal Ministero dell'Istruzione.

Sul punto, è bene precisare, che un test con quesiti a risposta multipla, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito) e che l'oggetto del quesito sia attinente al programma della classe di concorso.

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte “errate”, note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo. Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere una sola risposta corretta;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo e non sono tollerati erroneità, incompletezza o, la presenza di più risposte ugualmente corrette o tutte completamente erranee;
3. Le domande devono riferirsi a materie attinenti al programma della classe di concorso.

Nella prova relativa al concorso de quo, tali criteri non sono stati osservati.

Invero, nei 50 quesiti somministrati nella prova, sono stati riscontrati quesiti formulati in maniera incompleta e/o ambigua o fuorviante, quesiti con risposte indicate come esatte ma che, in realtà, erano errate o opinabili, ovvero quesiti che ammettevano più risposte esatte o ancora che presentavano tutte le risposte errate, nonché domande concernenti argomenti fuori programma. Si riportano i nn dei quesiti da ritenersi invalidi nella prova esplicita: 9-22-24-32. La confusione creata dalla pessima ed imprecisa (se non del tutto errata) formulazione dei quesiti, e quindi delle risposte, ha causato alla candidata un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare sia per la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito, sia per la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente errate, sia per la presenza di domande afferenti argomenti fuori programma. L'unico strumento che ha il candidato per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la

rettifica del proprio punteggio, in quanto l'istanza in autotutela, presentata il 9.05.2022, è rimasta inevasa dall'Amministrazione. Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del giudizio di non esattezza alle risposte fornite ai quesiti nn. 9,22,24,32 di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso in ragione della correttezza delle risposte date, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il diritto di parte ricorrente al conseguimento di un punteggio ulteriore per ciascun quesito, con conseguente attribuzione del punteggio definitivo e ammissione in graduatoria, nonché ammissione alla prova orale. Per tutti questi motivi, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, chiede

VOGLIA L'ECC.MO TAR adito

- in via cautelare: disporre la rettifica del punteggio e per l'effetto previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare all'Amministrazione di rettificare la graduatoria ed inserire la ricorrente alla prova orale;

- in via cautelare: sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa l'ammissione con riserva o, in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso;

- nel merito accogliere il presente ricorso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Con salvezza di ogni altro diritto

d) Indicazione dei controinteressati

i candidati di cui al D.D. n 499 del 21.04.2020 così come modificato dal D.d. N. 23 DEL 05.01.22– e inseriti nella graduatoria decreto prot. n. m_pi. AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U. 0007758.21-04-2022 del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio I e, pertanto, ammessi alla prova orale per la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, come da allegati elenchi.

e) Indicazione su dove seguire lo svolgimento del processo:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità note sul sito medesimo;

f) Indicazione numero ordinanza:

Con decreto n 3746/2022 Reg. Prov. Cau. pubblicato il giorno 11.06.2022; Ricorso n. 6679/2022 Reg. Ric., il Tar Lazio-Roma, Sez. Terza Bis, ha autorizzato la notifica mediante pubblici proclami con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 luglio 2022.

Tale documentazione, così come stabilito dalla ordinanza cautelare, non dovrà essere rimossa dal sito web fino alla pubblicazione della sentenza definitiva del Tar.

Si richiede, altresì, che l'attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione sul sito della notificazione per pubblici proclami, con la data della pubblicazione, sia tempestivamente inviata all'indirizzo pec: caterina.pennestri@avvocatirc.legalmail.it così da consentire il deposito nei termini prescritti dalla medesima ordinanza.

g) Si allegano al presente avviso:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Ordinanza Tar Lazio n. 3746/2022 REG.PROV.CAU.;
- 3) Elenco candidati inseriti nella graduatoria decreto prot. n. m_pi. AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U. 0007758.21-04-2022 del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio I;
- 4) Ordinanza Tar Lazio, Sez. Terza Bis, n 836/19;
- 5) Ricevuta di pagamento importo versato all'Amministrazione per l'attività di pubblicazione sul sito.

Reggio Calabria 13.06.2022

Avv. Caterina Pennestri